

## Sezione sesta

---

# Forma di governo

### *Premesse e criteri*

---

Attualmente lo Statuto contiene una disciplina molto dettagliata per quanto riguarda la **forma di governo** della Regione. Per le Province autonome solo alcuni elementi caratterizzanti si trovano nello stesso Statuto, il quale demanda la disciplina dettagliata alla "legge statutaria", cioè a una legge provinciale adottata con una procedura particolare di approvazione, una maggioranza qualificata, nonché eventuale referendum confermativo (legge rinforzata). La legge statutaria contiene la disciplina articolata della forma di governo provinciale: modalità di elezione degli organi, rapporti tra gli organi, mozione motivata di sfiducia del Presidente, casi di ineleggibilità e di incompatibilità e misure per assicurare la rappresentanza di genere. Inoltre disciplina l'esercizio del **diritto di iniziativa popolare** delle leggi provinciali e del **referendum** provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Il criterio seguito dallo Statuto vigente appare da confermare per le Province autonome, con le modifiche necessarie in relazione ai caratteri assegnati alla Regione (per il quale si rinvia alla Sezione seconda).

### *Indirizzi prevalenti*

---

#### **1. Forma di governo delle Province**

Si propone di confermare l'attuale tecnica di disciplina fondata su:

- a) definizione nello Statuto dei principi fondamentali e degli strumenti di democrazia diretta (per i quali si rinvia alla Sezione settima), aggiungendo eventualmente ulteriori principi su temi quali la valorizzazione delle istituzioni di governo locale, la loro partecipazione ai procedimenti legislativi e ai processi decisionali, l'attività amministrativa e l'istituzione di organi di controllo e di garanzia; tra questi potrà essere previsto già nello Statuto il Difensore civico quale organo di garanzia dei diritti dei cittadini e delle formazioni sociali che tutelano interessi collettivi e diffusi;
- b) rinvio per le ulteriori scelte alla "legge statutaria" di ciascuna Provincia.

## **2. Forma di governo della Regione**

È opportuno definire nello Statuto gli elementi fondamentali della forma di governo della Regione, in relazione al modello prescelto (per i quali si rinvia alla Sezione seconda); rimane da valutare l'opportunità di introdurre anche per la Regione lo strumento della legge statutaria.

### ***Altre opinioni espresse nella discussione***

Proposte di inserimento di elementi che rafforzino l'ente Regione nell'intento di assicurarne un ruolo funzionale e significativo.

- a) Snellimento della composizione del Consiglio regionale, limitando il ruolo di consigliere regionale ad una parte – ad esempio la metà – dei consiglieri provinciali, eventualmente differenziando le rispettive indennità.
- b) Codificazione della prassi secondo la quale la Presidenza della Regione spetta a turno ai Presidenti delle Province.
- c) Riserva di posti, all'interno della Giunta, a personalità non facenti parte degli eletti in organi rappresentativi, di alto profilo intellettuale e morale.